

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3624

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Disposizioni per la tutela dei lavoratori del settore dello spettacolo,
dell'intrattenimento e dello svago

Presentata il 23 febbraio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si perseguono i seguenti obiettivi:

a) realizzare la tutela di quanti operano nell'ambito del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago;

b) rivedere le disposizioni fiscali previste per il settore dello spettacolo e in particolare per la programmazione e l'esercizio della musica dal vivo.

Allo stato attuale, non esiste in Italia una strategia culturale e di mercato che si occupi seriamente del settore, con regole adeguate, capaci di tutelare i lavoratori che vi operano e, nel contempo, di rilanciarne la competitività interna e internazionale, anche attraverso una programmazione nazionale della musica dal vivo e dello spettacolo, regolamentata nell'ambito di un nuovo quadro normativo-fiscale che determini specifiche quote percentuali di

esecuzione dei diversi generi e stili musicali e dello spettacolo.

I lavoratori coinvolti sono, oltre a musicisti e cantanti, artisti del teatro, del cinema, dell'audiovisivo, cabarettisti, presentatori, animatori, *disc jockey*, ragazze/i immagine-cubiste/i (intesi come professioniste/i dell'intrattenimento), ballerini e ballerine, tecnici.

In molti casi questi soggetti operano con forme lavorative per lo più sommerse, precarie e senza alcuna tutela, caratterizzate da sfruttamenti, disagi e da una pressoché totale anarchia.

In Italia, le poche leggi vigenti in materia sono antiquate, obsolete, confuse e contraddittorie: sotto questo profilo il nostro Paese rappresenta in Europa il « fanalino di coda ».

Occorre dare una precisa tutela al lavoro intermittente, cioè quello caratterizzato da una prestazione d'opera forzatamente e volutamente saltuaria con cam-

biamento, anche quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, allo scopo di cercare di raggiungere e di programmare il numero più elevato possibile di prestazioni.

Il lavoro intermittente è tipico del mondo dello spettacolo; poiché lo spettatore difficilmente vede uno spettacolo più di una volta e dunque vi è una continua esigenza di cambiamento.

È un lavoro particolare perché è subordinato alle esigenze sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur mantenendo l'artista le proprie caratteristiche di autonomia e di creatività, e ciò riduce fortemente i diritti del lavoratore dello spettacolo.

In materia fiscale, ad esempio, i lavoratori del settore sono obbligati a emettere fattura o notula per le prestazioni professionali occasionali e per le prestazioni artistiche, analogamente ai liberi professionisti; devono pagare i contributi e gli oneri previdenziali come i dipendenti, senza avere spesso la possibilità di detrarre i costi legati all'attività (spese di trasporto della strumentazione, per la promozione, per la pubblicità e per l'abbigliamento, spese di gestione, per la sala prove, per il vitto e l'alloggio, per le autostrade e per i mezzi di trasporto pubblico). Tutti costi non detraibili, per legge, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali, se non con partita IVA a regime minimo o a regime normale e, nel caso del regime minimo, con obbligo di studi di settore non congrui con la realtà dei fatti.

Tali costi, molto spesso, non sono rimborsati dal datore di lavoro se non, a volte, con una diaria non coerente con le spese sostenute (12 o 13 euro giornalieri per legge) che dovrebbe coprire le spese di vitto e di alloggio.

Nella proposta di legge si prevede, inoltre, l'adeguamento dei rimborsi delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio a quelli dei liberi professionisti di altre categorie professionali stabilendo un limite massimo di spesa (per vitto e per alloggio) di quaranta euro giornalieri.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 prevede l'estensione di alcune tutele ai lavoratori del settore dello

spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, che ora ne sono sprovvisti.

In primo luogo si provvede a individuare i lavoratori a cui applicare la nuova disciplina. I beneficiari sono tutti i lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, artisti e tecnici, che hanno rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari, e il cui impegno lavorativo è limitato alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo. Si tratta delle figure professionali individuate dall'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (le cui competenze sono state poi trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale), con l'esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura subordinata e a tempo indeterminato e che, pertanto, già si vedono applicare tale regime. Le tutele in questione sono l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3). Fondamentale, ai fini di un'esauriente e aggiornata applicazione delle suddette disposizioni, è la previsione del comma 1, volta a offrire una più precisa definizione di tali rapporti di lavoro e a individuare gli ambiti in cui si può esplicitare l'attività delle varie figure professionali che contribuiscono alla produzione dei prodotti altamente culturali e dello spettacolo.

All'articolo 2 è prevista la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite un apposito o contratto.

Il contratto deve prevedere anche i tempi massimi di pagamento, che sono stabiliti, per il pagamento delle prestazioni, entro sessanta giorni continuativi dall'approvazione del finanziamento da parte di enti pubblici (comuni, regioni, Stato) per una manifestazione culturale e, per il pagamento dell'artista da parte del committente entro settantacinque giorni continuativi a partire dal giorno della firma del contratto. Sono inoltre regolamentati dal contratto anche gli orari di prova.

L'articolo 3 prevede le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibile.

L'articolo 4 istituisce l'albo dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.

L'articolo 5 indica i criteri per la programmazione della musica dal vivo.

L'articolo 6 modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, e integra alcune disposizioni vigenti riguardanti l'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo. Sempre con riferimento alla musica dal vivo, il comma 2 dell'articolo in oggetto provvede a darne una precisa definizione.

Il comma 4 prevede la possibilità per le aziende pubbliche e private che sponsorizzano eventi culturali di effettuare detrazioni fiscali per il 90 per cento della cifra devoluta a tali attività.

Il comma 5 reca norme per finanziare la sponsorizzazione mediante l'utilizzo di una parte dei beni, mobili e immobili,

sequestrati alle associazioni di stampo mafioso, camorristico eccetera.

Una parte di tali fondi sequestrati è attribuita ai comuni per la sovvenzione di eventi culturali e gli stessi comuni sono tenuti a fornire un rendiconto all'Agenzia delle entrate, tramite un ufficio apposito, in merito al loro uso esclusivo, fino ad esaurimento, per il finanziamento di attività culturali.

Il comma 6 prevede che i comuni concedano l'uso gratuito di una serie di strutture.

Il comma 7 prevede che gli enti e le associazioni professionali operanti nel settore dello spettacolo siano tenuti a impiegare solo i lavoratori iscritti all'albo di cui all'articolo 4.

Il comma 8 prevede la possibilità di fondare le società culturali con scopo di lucro distinguendole dalle agenzie di lavoro interinale. Tali società hanno un proprio profilo giuridico e fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

TUTELA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, DELL'INTRATTENIMENTO E DELLO SVAGO

ART. 1.

(Tutele assicurative).

1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano ai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono identificati, con le modalità di cui al secondo comma del medesimo articolo 3, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, recante l'adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dai lavoratori dello spettacolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005. Tali lavoratori svolgono la loro attività per la realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; queste attività, rivolte alla crescita culturale delle persone, al loro tempo libero, al loro intrattenimento e al loro svago, possono avere luogo con o senza la presenza di pubblico, sono comunque destinate a un pubblico o a un committente e sono rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi scelti da essi individualmente.

2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è ulteriormente estesa ai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1. Per la copertura delle spese relative a tale assicurazione sono previste apposite agevolazioni fiscali in favore dei soggetti giuridici obbligati. Le compagnie di assicurazione sono tenute a predisporre contratti assicurativi speciali con polizze ridotte per i lavoratori di cui al citato comma 1.

4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono disciplinate le modalità per l'attuazione del presente articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 2.

(Contratto di scrittura artistica).

1. I rapporti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto denominato « contratto di scrittura artistica », in cui sono prioritariamente indicati, avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del

settore, le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi, l'obbligo del pagamento dell'artista da parte del committente entro settantacinque giorni continuativi e dell'emissione del finanziamento, approvato dall'ente pubblico, da parte del medesimo ente nei confronti dell'associazione o dell'ente artistico richiedente entro sessanta giorni continuativi, nonché l'orario di prova limitatamente alle manifestazioni musicali dei musicisti impegnati e scritturati da associazioni culturali senza scopo di lucro, prevedendo comunque, che tale orario non può essere superiore a cinque ore per una prova unica giornaliera, con almeno due pause di 20 minuti ciascuna, e a sei ore per una prova doppia costituita da una prova di tre ore, da una pausa di almeno un'ora e da un'ulteriore prova di tre ore, con due pause di quindici minuti durante ogni prova.

ART. 3.

(Retribuzione imponibile).

1. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile relativa alle attività previste dai contratti di scrittura artistica di cui all'articolo 2, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento, debitamente documentati, per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché per le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, per un massimo di quaranta euro giornalieri, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di

spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze indice incontri con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago ai fini dell'aumento del salario minimo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Albo dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago).

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'albo dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, di seguito denominato « albo », al quale devono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria e rappresenta un requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il diritto all'iscrizione all'albo è riconosciuto ai lavoratori in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, o che possono dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la presentazione di contratti o di programmi di sala.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello

svago, sono definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione dell'albo, o di singole sezioni di esso, da parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione sulla base di apposite convenzioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI FISCALI PER LA PROGRAMMAZIONE E L'ESERCIZIO DELLA MUSICA DAL VIVO

ART. 5.

(Criteri per la programmazione della musica dal vivo).

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, emana apposite linee guida per la programmazione della musica dal vivo, da finanziare tramite lo stanziamento di apposite risorse del Fondo unico per lo spettacolo, tenendo conto delle specificità estetico-musicali e artistiche delle opere, dei diversi stili e generi musicali e, in particolare, dei seguenti criteri:

a) spettacoli e concertistica: programmazione di opere di musica classica per una quota pari al 70 per cento e di opere di musica contemporanea per una quota pari al 30 per cento. Le opere di musica contemporanea sono realizzate con finanziamenti pubblici;

b) enti teatrali e fondazioni: programmazione, realizzata prioritariamente con finanziamenti pubblici, di progetti multimediali e di opere teatrali contemporanei per una quota pari al 30 per cento e di opere teatrali e di balletti della tradizione locale, nazionale, europea e intercontinentale per una quota pari al 70 per cento;

c) mezzi di informazione: formazione e diffusione artistico-culturali attraverso la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, canale RAI Tre; quota percentuale riservata alla

programmazione del settore del 30 per cento;

d) musica classica e contemporanea: produzione di composizioni specifiche, realizzate con finanziamenti pubblici, da commissionare ad autori di chiara fama internazionale e a giovani compositori italiani ed europei, mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale o biennale;

e) ricerca artistica e scientifica: incentivazione di produzioni originali e individuali scelte mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza semestrale o annuale;

f) istituzioni accademiche e universitarie: promozione di progetti di formazione iniziale e specialistica musicale, scelti mediante una selezione pubblica, per soli titoli artistici e culturali, da effettuare con cadenza annuale;

g) pubblicazioni: incentivazione di produzioni di tipo editoriale, discografico e multimediale, realizzate con finanziamenti pubblici;

h) organizzazioni non lucrative di utilità sociale: progetti di eventi con tematiche innovative e di ricerca scientifico-artistica, scelti mediante una selezione pubblica;

i) convegni e seminari: proposte di convegni e di seminari su tematiche innovative e su approfondimenti relativi alla musica e allo spettacolo dal vivo, realizzati con finanziamenti pubblici.

ART. 6.

(Disposizioni fiscali).

1. I benefici fiscali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applicano alle attività di spettacolo, di intrattenimento e di svago, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere alle discoteche e

sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della musica dal vivo ha un'opportuna rilevanza nel complesso delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 60 minuti giornalieri, organizzati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i musicisti devono essere iscritti all'albo;

b) i musicisti non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale.

2. Ai fini di cui alla presente legge, la musica è definita dal vivo quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di uno o più strumenti originali quali il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra o l'organo. La musica eseguita con basi musicali precostituite, qualsiasi sia il supporto, è equiparata alla musica dal vivo solo se utilizzata in modo complementare e non sostitutivo.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla musica dal vivo eseguita nei luoghi di intrattenimento e di svago, quali pubblici esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e assimilati, comprese le multisale, è equiparata a quella relativa ai concerti e agli spettacoli teatrali e cinematografici previsti dalla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La medesima aliquota è applicata nei contratti di scrittura artistica di cui all'articolo 2.

4. Le aziende, pubbliche e private che sponsorizzano eventi del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago possono detrarre il 90 per cento della spesa sostenuta.

5. Quota parte delle risorse derivanti dal sequestro e dall'utilizzo di beni mobili e immobili sequestrati alla mafia è trasferita ai comuni per l'istituzione di un apposito fondo destinato al finanziamento di eventi del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago nonché dall'attività degli enti e delle associazioni operanti nel medesimo settore. Un appo-

sito ufficio istituito presso le sedi territoriali dell'Agenzia delle entrate provvede a controllare che il fondo sia utilizzato per le finalità stabilite dal presente comma, tramite l'esame dei rendiconti a esso trasmessi dal comune. Il fondo è rinnovato annualmente e le sue risorse devono essere utilizzate nell'anno solare.

6. I comuni, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 5, concedono l'uso gratuito, su richiesta, delle sale, dei palazzi storici e degli immobili di loro proprietà a enti e associazioni operanti nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, per lo svolgimento di iniziative culturali con emissione di biglietto o gratuite.

7. Gli enti e le associazioni professionali operanti nel settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago sono tenuti a utilizzare solo i lavoratori iscritti all'albo.

8. È prevista l'istituzione di società culturali con scopo di lucro (SCL), distinte dalle agenzie di lavoro interinale. Le SCL hanno personalità giuridica e sono soggette a un regime fiscale maggiore rispetto a quello delle associazioni culturali senza scopo di lucro.

€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0039740